

Sentenza n. 214 del 18 giugno 2008

Materia: tutela dell'ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna

Oggetto: Illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna solleva questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13 concernente la Legge finanziaria regionale. L'articolo censurato stabilisce che *“Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio”*. Secondo il rimettente, la norma regionale censurata, disponendo che le norme abrogate di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 restano applicabili ai procedimenti di bonifica ancora in corso, si porrebbe in contrasto con l'art. 265, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale stabilisce che le norme in materia ambientale del decreto legislativo 152/2006 sono applicabili a tutte le situazioni non irreversibilmente definite alla data della loro entrata in vigore, in tal modo violando la competenza statale esclusiva in tema di *“tutela dell'ambiente”*. Secondo la Corte, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è fondata. Infatti, il d.lgs. 152/2006, n. 152 oltre ad introdurre una nuova disciplina in tema di bonifica dei siti contaminati ha disposto, all'art. 264, comma 1, lettera i), l'abrogazione espressa del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Pertanto è stato abrogato l'art. 17 del medesimo decreto n. 22 del 1997, relativo alla bonifica ed al ripristino dei siti inquinati, basato sui limiti massimi di concentrazione, al superamento dei quali scattava comunque

l'obbligo di bonifica. Sono state, inoltre, introdotte, all'art. 240, due distinte soglie: la prima, corrispondente alle «*concentrazioni soglia di contaminazione*», in relazione alla quale i livelli di contaminazione delle matrici ambientali costituiscono valori il cui superamento impone la caratterizzazione del sito e la procedura di analisi di rischio sito specifica; la seconda, corrispondente alle «*concentrazioni soglia di rischio*», che, se oltrepassata, determina il sorgere dell'obbligo di bonifica e di messa in sicurezza. La disciplina antecedente definiva «*inquinato*» il sito nel quale i livelli di contaminazione o alterazione erano «*tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale*», ciò che avveniva quando la concentrazione degli inquinanti risultava superiore ai valori di concentrazione limite accettabili, fissati dall'apposita normativa tabellare. «*Potenzialmente inquinato*» era il sito in cui, a causa di attività pregresse o in atto, sussisteva la possibilità che fossero presenti sostanze inquinanti in concentrazioni tali da determinare pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente (art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. Nel nuovo regime di cui al d.lgs. 152/2006, i «*valori limite*» di concentrazione diventano «*valori di attenzione*» il cui superamento non determina, di per sé, l'automatica qualificazione giuridica di contaminazione del sito, ma obbliga unicamente alla caratterizzazione e all'analisi di rischio (art. 240 del d.lgs. 152/2006). Nel nuovo regime l'analisi di rischio diviene strumento centrale e decisivo ai fini della qualificazione giuridica di contaminazione del sito e della conseguente insorgenza dell'obbligo di messa in sicurezza e di bonifica. La portata delle modifiche introdotte in tema di bonifica dei siti inquinati ha indotto il legislatore statale ad agevolare la transizione dal vecchio al nuovo regime, mediante la previsione contenuta nell'art. 265, comma 4, secondo la quale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del decreto, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati (ma ancora non realizzati), sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. Il legislatore statale, si esprime a favore dell'applicazione della disciplina sopravvenuta in riferimento non solo ai procedimenti in corso, ma anche ai procedimenti già conclusi, riconoscendo in relazione a questi ultimi (per la Corte con una formula di non dubbia interpretazione) la facoltà di proporre istanza di rimodulazione degli interventi già autorizzati, ma non realizzati, sia pure nelle forme ed entro i limiti sopra richiamati. In contrasto con detta previsione, la norma regionale censurata stabilisce che i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, sono conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio, escludendo la facoltà che gli interventi di bonifica già autorizzati in forza del regime previgente possano essere rimodulati alla luce della nuova disciplina. La Corte pur affermando che le Regioni, nell'esercizio di proprie competenze, possono perseguire fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (in particolare sentenze 246/2006 e 182/2006), rileva che il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e

marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente (sentenza 431/2007). La Corte, inoltre, ha precisato che la disciplina ambientale (competenza esclusiva dello Stato) costituisce comunque un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, pertanto, queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (vedi sentenza 62/2008 e 378/2007). È la disciplina statale che deve tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori soglia (sentenza 246/2006 e 307/2003). Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13.